REGOLAMENTO (CE) N. 1636/95 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1995

recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (3), in particolare l'articolo 27,

considerando che, a seguito dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, i prelievi variabili sono sostituiti da dazi fissi a decorrere dal 1° luglio 1995 ; che occorre pertanto provvedere ad un adeguamento temporaneo di un certo numero di disposizioni attualmente in vigore ai sensi del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione, del 18 aprile 1990, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/92 (5) ; che appare opportuno integrare in un unico regolamento della Commissione tutte le disposizioni relative al regime d'importazione per le carni bovine originarie degli ACP, in particolare per quanto concerne le domande e il rilascio di titoli d'importazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 970/90 dovrebbe essere abrogato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia sono rilasciati titoli d'importazione alle condizioni definite dal presente regolamento e nel limite dei quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 715/90, espressi in tonnellate di carne disossata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne disossata equivalgono a

— 130 kg di carne non disossata

— 260 kg di animali vivi della specie bovina

— 100 kg di prodotti di cui ai codici NC 0206, 0210 e 1602.

Articolo 2

1. L'aliquota specifica del dazio all'importazione fissata nella tariffa doganale comune è ridotta del 90 % per i prodotti elencati all'allegato I e importati ai sensi del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), la riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica ai quantitativi che superano i limiti indicati nel titolo d'importazione.

Articolo 3

1. Per i prodotti da importare in esenzione da dazi doganali ad valorem, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 715/90, e che beneficiano, secondo il caso, di una diminuzione dell'aliquota specifica dei dazi doganali fissata nella tariffa doganale comune in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento, o dell'esenzione dai dazi in conformità dell'articolo 24 del medesimo regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano :

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(2) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
(3) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.
(4) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.
(5) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 35.
(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

a) alla voce « note » e nella casella 24, rispettivamente, una delle seguenti diciture :

— Producto ACP — Reglamentos (CEE) n° 715/90 y (CE) n° 1636/95,

— AVS-produkt — forordning (EØF) nr. 715/90 og (EF) nr. 1636/95,

— AKP Erzeugnis — Verordnungen (EWG) Nr. 715/90 und (EG) Nr. 1636/95,

— Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και (ΕΚ) αριθ. 1636/95,

— ACP product — Regulations (EEC) No 715/90 and (EC) No 1636/95,

— Produit ACP — règlements (CEE) n° 715/90 et (CE) n° 1636/95,

— Prodotto ACP — regolamenti (CEE) n. 715/90 e (CE) n. 1636/95,

— ACS-produkt — Verordeningen (EEG) nr. 715/90 en (EG) nr. 1636/95,

— Produto ACP Regulamentos (CEE) nº 715/90 e (CE) nº 1636/95,

— AKT-tuote — asetus (ETY) N:o 715/90 ja (EY) N:o 1636/95,

— AVS-produkt — förordning (EEG) nr 715/90 och (EG) nr 1636/95.

b) nella casella 8, l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario.

2. Il titolo vincola ad importare dallo Stato, paese o territorio in questione.

3. Le domande di titoli possono essere presentate unicamente nei primi dieci giorni di ogni mese. Tuttavia, per il mese di luglio 1995, le domande possono essere presentate nei primi dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le domande ricevibili entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande stesse.

Dette notifiche devono specificare, per ciascun paese terzo interessato, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda, ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici.

5. Qualora non siano state presentate domande ricevibili, gli Stati membri devono notificarlo alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 4.

Articolo 4

1. Per ciascuno dei paesi terzi interessati, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate. Se i quantitativi di prodotti originari di un paese terzo per i quali sono stati richiesti dei titoli superano il quantitativo disponibile per lo stesso paese, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale che forma oggetto delle domande riguardanti un paese terzo è inferiore a quello disponibile per lo stesso paese, la Commissione determina il quantitativo rimanente.

2. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.

Articolo 5

L'importazione che beneficia del regime di riduzione dei diritti all'importazione di cui al presente regolamento può aver luogo solo se l'origine dei prodotti di cui trattasi è attestata dalle autorità competenti dei paesi esportatori in base alle regole d'origine aplicabili ai prodotti in causa, in virtù delle disposizioni del protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione di Lomé, firmata il 15 dicembre 1989.

Articolo 6

1. Anteriormente al quinto giorno di ciascun mese, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione ACP nel corso del mese precedente.

2. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere effettuate in conformità dell'allegato II.

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 8

Il regolamento n. 970/90 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) nº 2658/87 modificado (DO nº L 256 de 7. 9. 1987, p. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT nr. L 256 af 7. 9. 1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt (ABl. Nr. L 256 vom 7. 9. 1987, S. 1).

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 (ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ No L 256, 7. 9. 1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) nº 2658/87 modifié (JO nº L 256 du 7. 9. 1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificato (GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 (PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) nº 2658/87 alterado (JO nº L 256 de 7. 9. 1987, p. 1).

HUOM.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna (EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm: KN-numren och fotnoterna definieras i kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1).

ALLEGATO II

Titoli relativi ai prodotti ACP

(Regolamento (CE) n. 1636/95)

(in tonnellate)

Codice NC		In provenienza da					
		Madagascar	Botswana	Swaziland	Kenia	Zimbabwe	Namibia
	Codice	370	391	393	346	382	389
— 0102 90 05							
— 0102 90 21, 0102 90 29							
— 0102 90 41 a 0102 90 79							
— 0201 10 00, 0201 20 20							
— 0201 20 30							
— 0201 20 50							
— 0201 20 90							
— 0201 30, 0206 10 95							
— 0202 10, 0202 20 10							
— 0202 20 30							
— 0202 20 50							
— 0202 20 90							
— 0202 30 10							
— 0202 30 50							
— 0202 30 90, 0206 29 91							
— 0210 20 10							
— 0210 20 90, 0210 90 41							
— 0210 90 90							
— 1602 50 10, 1602 90 61							